



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(COPIA)

N.14 del Reg. Data 25-02-2021	Oggetto: RECEPIMENTO DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 30/03/2001 N. 130 E DELLA LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 01/02/2005. PROCEDURA PER LA CONCESSIONE AL RICHIEDENTE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI DEI DEFUNTI DERIVANTI DALLA LORO CREMAZIONE. INDIRIZZI.
----------------------------------	--

L'anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di febbraio alle ore 09:10, nella sala delle adunanza del comune suddetto, convocato con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale e risultano all'appello nominale:

FALCIONI ARMANDO	SINDACO	P
MANCINI CILLA MONICA	VICE SINDACO	P
SPURIO FAUSTO	ASSESSORE	A

e con l'assistenza del verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE Signor Dott. CAROPRESO LUIGI.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio Cimiteriale Dott.ssa Paola D'Emidio, nella quale si prevede di introdurre la possibilità di concedere, ai richiedenti, l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri dei defunti, proposta che qui di seguito viene integralmente riportata:

“IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CIMITERIALE

PREMESSO:

- CHE con la Legge n° 130 del 30/03/2001 sono state introdotte nuove disposizioni in ordine alla cremazione, alla dispersione delle ceneri o alternativamente, così come indicato all'art. 3 comma 1 lett. e) della legge suindicata, alla tumulazione, all'interramento o all'affidamento delle stesse ai familiari, ciò nel rispetto della volontà del defunto;
- CHE al comma 1 dell'art. 3 della suddetta Legge veniva previsto, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della medesima, l'approvazione del relativo Regolamento che, ad oggi, non è stato ancora emanato;
- CHE tuttavia il parere del Consiglio di Stato, sezione prima, n° 2957/2003, richiamato nel Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2004, riferendosi alla Legge 130/2001, prevede che:
 - a) “.... Non è sostenibile che, decorso ormai ampiamente il termine stabilito di sei mesi dalla data di entrata in vigore, la mancata emanazione del Regolamento privi la legge di qualsiasi efficacia ...”;

VISTO, nello specifico, che l'art. 3, comma 1, lett. c), della predetta Legge testualmente dispone, in merito alla dispersione delle ceneri:

“la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8) del D.Lgs. 30/4/1992 n.285 (Nuovo Codice della Strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti”;

ATTESO che la possibilità della dispersione delle ceneri è stata ribadita dalla Regione Marche con propria legge n. 3 del 01/02/2005 “Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali”, la quale, nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla legge 30/3/2001 n. 130, ha disposto, ai commi 2, 4 e 5 dell'art. 6, rispettivamente, quanto segue;

- comma 2: la dispersione delle ceneri avviene nei luoghi indicati dall'art. 3 comma 1, lett. C), della legge 130/2001, n. 130 (ovvero, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private);
- comma 4: nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, queste vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, per la tumulazione o l'affidamento ai familiari;
- comma 5: la consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale i soggetti di cui al comma 2 dichiarano la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri;

DATO ATTO:

- CHE è in fase di predisposizione un nuovo Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria
- CHE sono pervenute richieste verbali da parte della cittadinanza, nonché delle agenzie funebri, relative alle modalità per procedere alla dispersione delle ceneri di familiari defunti, nonché specifica richiesta da parte del familiare di una cittadina di Maltignano recentemente scomparsa e che aveva espresso in vita la volontà che le proprie ceneri venissero disperse i mare;
- CHE sia pertanto doveroso per questo Ente ottemperare alle richieste dei cittadini in ordine alle disposizioni dei propri defunti relative alla definitiva collocazione delle proprie ceneri;
- CHE l'adempimento di quanto sopra, nelle more dell'approvazione di un nuovo e più organico Regolamento di Polizia Mortuaria, possa essere reso operante, in via transitoria, con atto di Giunta Comunale;

CONSIDERATO:

- CHE in molti Comuni italiani sono già state adottate disposizioni in merito alla dispersione delle ceneri che hanno consentito, in via provvisoria e transitoria, in attesa di promulgazione di principi validi in campo nazionale sia per espressa previsione regolamentare o per il formarsi di una giurisprudenza consolidata, l'applicazione delle relative norme contenute nella Legge 30/03/2001 n° 130;

DELIBERA DI GIUNTA n.14 del 25-02-2021 COMUNE DI MALTIGNANO

- CHE in ordine ad altre norme, come quelle relative alla procedura per la concessione ai familiari dei defunti dell'autorizzazione all'affidamento dell'urna cineraria, questo Comune ha già adottato, con deliberazione di G.C. n°74 del 27/09/2013, le relative disposizioni attuative;

RAVVISATA pertanto la necessità di stabilire la seguente procedura per la concessione ai familiari dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri dei propri defunti, in previsione di una crescente richiesta da parte dei cittadini a ricorrere a tale pratica cimiteriale:

1. La dispersione delle ceneri è consentita su espressa richiesta scritta presentata dal coniuge della persona deceduta o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74-75-76-77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi. La richiesta, in bollo, può essere presentata autonomamente o anche contestualmente alla domanda di cremazione.
2. La richiesta di autorizzazione alla dispersione delle ceneri deve contenere:
 - a. l'indicazione dei dati anagrafici del richiedente e del titolo in base al quale si chiede l'autorizzazione;
 - b. l'indicazione dei dati anagrafici del defunto di cui si vogliono disperdere le ceneri e l'indicazione se il defunto è da cremare o, se è già stato cremato, quando e dove;
 - c. l'indicazione del luogo e della data in cui le ceneri saranno disperse;
 - d. l'indicazione della persona che provvederà alla dispersione delle ceneri e del consenso di questi. Qualora la richiesta non contenga tale indicazione la dispersione avverrà a cura della persona appositamente autorizzata dal Comune o dall'impresa di onoranze funebri incaricata dai familiari del de cuius.
 - e. (eventuale, in caso di dispersione in aree private) l'autorizzazione del proprietario dell'area privata ove verranno disperse le ceneri, da allegare in originale.
3. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata, in bollo, sulla base della volontà espressa in tal senso dal defunto mediante:
 - a. testamento scritto;
 - b. dichiarazione autografa rilasciata nella forma prevista dal D.P.R. n.445/2000;
 - c. dichiarazione sottoscritta espressamente a tal fine nell'atto di iscrizione ad Associazioni o Enti che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione.

In mancanza di disposizione scritta, la volontà espressa in vita dal defunto può essere riferita con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta secondo le disposizioni dell'articolo 47 del D.P.R. n.445/2000, sottoscritta dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74-75-76-77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi, dalla quale risulti esplicitamente la manifestazione della volontà espressa in vita dal defunto relativa alla dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione del proprio corpo.

4. In presenza e nel rispetto della volontà espressa dal defunto, le ceneri possono essere disperse:
 - a. all'interno del cimitero, in aree a ciò appositamente destinate.
 - b. in natura e solo all'aperto:
 - in campagna, in collina e in montagna a non meno di 50 metri di distanza da manufatti stabili e a non meno di 50 metri dal perimetro di demarcazione di strade e aree regolarmente percorribili. È vietata la dispersione entro 50 metri lineari dal perimetro di demarcazione di piste adibite all'esercizio di sport invernali;
 - nel mare, nei laghi e nei fiumi nei tratti liberi da natanti e da manufatti. Non è consentita nei tratti soggetti a campionamenti per l'idoneità alla balneazione quando gli stessi vengono effettuati;
 - c. in aree private. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso formale del proprietario e non può dare luogo ad attività di lucro.

La dispersione è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

È altresì vietata la dispersione, ai fini della salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, in tutte le zone di rispetto previste a tutela dei punti di captazione o derivazione, di salvaguardia, riferite alle acque superficiali, sotterranee, di falda o di pozzo da destinarsi al consumo umano come individuate dalla normativa vigente.

La dispersione in aree demaniali o soggette a particolari forme di tutela avviene secondo le modalità prescritte dall'autorità amministrativa competente.

5. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74-75-76-77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune
6. La dispersione, autorizzata nel rispetto delle modalità di cui sopra, deve essere effettuata nel Comune di Maltignano. Se viene richiesta la dispersione in un altro Comune, la cui normativa prevede che l'autorizzazione sia rilasciata dal Comune di decesso, l'autorizzazione può essere concessa previa

acquisizione di Nulla osta del comune interessato in cui siano indicate le modalità operative ed i limiti che dovranno essere rispettati nel procedere alla dispersione.

7. In attesa di essere disperse, le ceneri saranno depositate temporaneamente e gratuitamente presso il Cimitero Comunale. In ogni caso la dispersione delle ceneri deve avvenire entro 60 giorni dalla consegna dell'urna cineraria.
8. La dispersione delle ceneri dovrà essere eseguita dalla persona indicata nella disposizione testamentaria, nella dichiarazione autografa, o nei documenti relativi all'iscrizione alla associazione di cremazione. In mancanza di tale indicazione, la dispersione sarà effettuata dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione avente per fine statuario quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune.
9. Le ceneri già tumulate o affidate ai familiari possono essere disperse secondo le modalità di cui sopra; non è consentita la dispersione delle ceneri risultanti da cremazione di resti mortali.
10. Le autorizzazioni alla dispersione sono annotate in apposito registro conservato presso l'Ufficio dello Stato Civile e dei Servizi Cimiteriali, nel quale sono indicate le generalità del defunto, le generalità del soggetto autorizzato alla dispersione delle ceneri, nonché il luogo e la data dell'operazione di dispersione.
11. Entro dieci giorni dalla dispersione, chi l'ha effettuata deve comunicare all'USC che l'ha autorizzata l'avvenuta dispersione, nei modi e nei luoghi previsti, assumendosene la responsabilità. Dell'avvenuta dispersione, di cui può essere redatto, eventualmente, anche apposito processo verbale, verrà effettuata apposita annotazione nel registro.
12. La dispersione delle ceneri non autorizzata, o attuata in modo difforme rispetto alla volontà del de cuius, costituisce reato ai sensi dell'art. 411 del Codice Penale.

Per quanto sopra esposto e motivato

PROPONE

alla Giunta Comunale:

DI RECEPIRE gli indirizzi dettati dalla Legge n° 130 del 30/03/2001 e dalla Legge Regionale n. 3 del 1/2/2005 in materia di dispersione delle ceneri dei defunti, affidando al sottoscritto Ufficiale di Stato Civile, nonché Responsabile dei Servizi Cimiteriali, il compito di concedere, ai richiedenti, la relativa autorizzazione;

DI APPROVARE, in via transitoria, nelle more che la stessa venga recepita in un nuovo e più organico Regolamento di Polizia Mortuaria in corso di predisposizione, la seguente procedura con la quale concedere l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri:

1. La dispersione delle ceneri è consentita su espressa richiesta scritta presentata dal coniuge della persona deceduta o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74-75-76-77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi. La richiesta, in bollo, può essere presentata autonomamente o anche contestualmente alla domanda di cremazione.
2. La richiesta di autorizzazione alla dispersione delle ceneri deve contenere:
 - a. l'indicazione dei dati anagrafici del richiedente e del titolo in base al quale si chiede l'autorizzazione;
 - b. l'indicazione dei dati anagrafici del defunto di cui si vogliono disperdere le ceneri e l'indicazione se il defunto è da cremare o, se è già stato cremato, quando e dove;
 - c. l'indicazione del luogo e della data in cui le ceneri saranno disperse;
 - d. l'indicazione della persona che provvederà alla dispersione delle ceneri e del consenso di questi. Qualora la richiesta non contenga tale indicazione la dispersione avverrà a cura della persona appositamente autorizzata dal Comune o dall'impresa di onoranze funebri incaricata dai familiari del de cuius.
 - e. (eventuale, in caso di dispersione in aree private) l'autorizzazione del proprietario dell'area privata ove verranno disperse le ceneri, da allegare in originale.
3. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata, in bollo, sulla base della volontà espressa in tal senso dal defunto mediante:
 - a. testamento scritto;
 - b. dichiarazione autografa rilasciata nella forma prevista dal D.P.R. n.445/2000;
 - c. dichiarazione sottoscritta espressamente a tal fine nell'atto di iscrizione ad Associazioni o Enti che abbiano tra i propri fini statuari quello della cremazione.In mancanza di disposizione scritta, la volontà espressa in vita dal defunto può essere riferita con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta secondo le disposizioni dell'articolo 47 del D.P.R. n.445/2000, sottoscritta dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74-75-76-77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi, dalla quale risulti esplicitamente la manifestazione della volontà espressa in vita dal defunto relativa alla dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione del proprio corpo.
4. In presenza e nel rispetto della volontà espressa dal defunto, le ceneri possono essere disperse:
 - a. all'interno del cimitero, in aree a ciò appositamente destinate.

DELIBERA DI GIUNTA n.14 del 25-02-2021 COMUNE DI MALTIGNANO

- b. *in natura e solo all'aperto:*
- *in campagna, in collina e in montagna a non meno di 50 metri di distanza da manufatti stabili e a non meno di 50 metri dal perimetro di demarcazione di strade e aree regolarmente percorribili. È vietata la dispersione entro 50 metri lineari dal perimetro di demarcazione di piste adibite all'esercizio di sport invernali;*
 - *nel mare, nei laghi e nei fiumi nei tratti liberi da natanti e da manufatti. Non è consentita nei tratti soggetti a campionamenti per l'idoneità alla balneazione quando gli stessi vengono effettuati;*
- c. *in aree private. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso formale del proprietario e non può dare luogo ad attività di lucro.*

La dispersione è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

È altresì vietata la dispersione, ai fini della salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, in tutte le zone di rispetto previste a tutela dei punti di captazione o derivazione, di salvaguardia, riferite alle acque superficiali, sotterranee, di falda o di pozzo da destinarsi al consumo umano come individuate dalla normativa vigente.

La dispersione in aree demaniali o soggette a particolari forme di tutela avviene secondo le modalità prescritte dall'autorità amministrativa competente.

5. *Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74-75-76-77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune*
6. *La dispersione, autorizzata nel rispetto delle modalità di cui sopra, deve essere effettuata nel Comune di Maltignano. Se viene richiesta la dispersione in un altro Comune, la cui normativa prevede che l'autorizzazione sia rilasciata dal Comune di decesso, l'autorizzazione può essere concessa previa acquisizione di Nulla osta del comune interessato in cui siano indicate le modalità operative ed i limiti che dovranno essere rispettati nel procedere alla dispersione.*
7. *In attesa di essere disperse, le ceneri saranno depositate temporaneamente e gratuitamente presso il Cimitero Comunale. In ogni caso la dispersione delle ceneri deve avvenire entro 60 giorni dalla consegna dell'urna cineraria.*
8. *La dispersione delle ceneri dovrà essere eseguita dalla persona indicata nella disposizione testamentaria, nella dichiarazione autografa, o nei documenti relativi all'iscrizione alla associazione di cremazione. In mancanza di tale indicazione, la dispersione sarà effettuata dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione avente per fine statutario quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune.*
9. *Le ceneri già tumulate o affidate ai familiari possono essere disperse secondo le modalità di cui sopra; non è consentita la dispersione delle ceneri risultanti da cremazione di resti mortali.*
10. *Le autorizzazioni alla dispersione sono annotate in apposito registro conservato presso l'Ufficio dello Stato Civile e dei Servizi Cimiteriali, nel quale sono indicate le generalità del defunto, le generalità del soggetto autorizzato alla dispersione delle ceneri, nonché il luogo e la data dell'operazione di dispersione.*
11. *Entro dieci giorni dalla dispersione, chi l'ha effettuata deve comunicare all'USC che l'ha autorizzata l'avvenuta dispersione, nei modi e nei luoghi previsti, assumendosene la responsabilità. Dell'avvenuta dispersione, di cui può essere redatto, eventualmente, anche apposito processo verbale, verrà effettuata apposita annotazione nel registro.*
12. *La dispersione delle ceneri non autorizzata, o attuata in modo difforme rispetto alla volontà del de cuius, costituisce reato ai sensi dell'art. 411 del Codice Penale.*

DI DARE MANDATO all'Ufficio dello Stato Civile di predisporre la relativa modulistica e di stabilire le modalità di acquisizione ed annotazione della documentazione inerente la dispersione delle ceneri;

DI CONFERMARE, per quanto concerne l'autorizzazione all'affidamento e conservazione dell'urna cineraria, la procedura già adottata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 27/09/2013;

DI STABILIRE, analogamente a quanto previsto per l'ipotesi già regolamentata con la citata Deliberazione di Giunta Comunale n°74/2013, che ad oggi non debba essere applicata alcuna tariffa per l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri nel territorio comunale, in natura o in aree private;

DI PRORPORRE che la relativa deliberazione venga dichiarata immediatamente eseguibile;

DI ESPRIMERE, sulla presente proposta, il proprio:

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. Data: 25-02-2021

F.to Il Responsabile del Servizio D'Emidio Paola”

RITENUTO di condividere i motivi riportati nella suesposta proposta e quindi di deliberare in merito;

VISTE la Legge n° 130 del 30/03/2001 e la Legge Regionale n. 3 del 1/2/2005;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Cimiteriale, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e riportato in calce all'originale della suesposta proposta;

DATO ATTO che si prescinde dal parere di regolarità contabile del Dirigente del Settore Finanziario trattandosi di atto dal quale non deriva né può derivare impegno di spesa o accertamento di entrata;

Con voti unanimi espressi in forma palese

D E L I B E R A

di condividere la proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio Cimiteriale, per le motivazioni nelle stessa rappresentate e quindi, di conseguenza:

DI RECEPIRE gli indirizzi dettati dalla Legge n° 130 del 30/03/2001 e dalla Legge Regionale n. 3 del 1/2/2005 in materia di dispersione delle ceneri dei defunti, affidando all'Ufficiale di Stato Civile, nonché Responsabile dei Servizi Cimiteriali, il compito di concedere, ai richiedenti, la relativa autorizzazione;

DI APPROVARE, in via transitoria, nelle more che la stessa venga recepita in un nuovo e più organico Regolamento di Polizia Mortuaria in corso di predisposizione, la seguente procedura con la quale concedere l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri:

1. La dispersione delle ceneri è consentita su espressa richiesta scritta presentata dal coniuge della persona deceduta o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74-75-76-77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi. La richiesta, in bollo, può essere presentata autonomamente o anche contestualmente alla domanda di cremazione.
2. La richiesta di autorizzazione alla dispersione delle ceneri deve contenere:
 - a. l'indicazione dei dati anagrafici del richiedente e del titolo in base al quale si chiede l'autorizzazione;
 - b. l'indicazione dei dati anagrafici del defunto di cui si vogliono disperdere le ceneri e l'indicazione se il defunto è da cremare o, se è già stato cremato, quando e dove;
 - c. l'indicazione del luogo e della data in cui le ceneri saranno disperse;
 - d. l'indicazione della persona che provvederà alla dispersione delle ceneri e del consenso di questi. Qualora la richiesta non contenga tale indicazione la dispersione avverrà a cura della persona appositamente autorizzata dal Comune o dall'impresa di onoranze funebri incaricata dai familiari del de cuius.
 - e. (eventuale, in caso di dispersione in aree private) l'autorizzazione del proprietario dell'area privata ove verranno disperse le ceneri, da allegare in originale.
3. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata, in bollo, sulla base della volontà espressa in tal senso dal defunto mediante:
 - a. testamento scritto;
 - b. dichiarazione autografa rilasciata nella forma prevista dal D.P.R. n.445/2000;

c. dichiarazione sottoscritta espressamente a tal fine nell'atto di iscrizione ad Associazioni o Enti che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione.

In mancanza di disposizione scritta, la volontà espressa in vita dal defunto può essere riferita con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta secondo le disposizioni dell'articolo 47 del D.P.R. n.445/2000, sottoscritta dal coniuge, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74-75-76-77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi, dalla quale risulti esplicitamente la manifestazione della volontà espressa in vita dal defunto relativa alla dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione del proprio corpo.

4. In presenza e nel rispetto della volontà espressa dal defunto, le ceneri possono essere disperse:

a. all'interno del cimitero, in aree a ciò appositamente destinate.

b. in natura e solo all'aperto:

– in campagna, in collina e in montagna a non meno di 50 metri di distanza da manufatti stabili e a non meno di 50 metri dal perimetro di demarcazione di strade e aree regolarmente percorribili. È vietata la dispersione entro 50 metri lineari dal perimetro di demarcazione di piste adibite a esercizi di sport invernali;

– nel mare, nei laghi e nei fiumi nei tratti liberi da natanti e da manufatti. Non è consentita nei tratti soggetti a campionamenti per l'idoneità alla balneazione quando gli stessi vengono effettuati;

c. in aree private. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso formale del proprietario e non può dare luogo ad attività di lucro.

La dispersione è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

È altresì vietata la dispersione, ai fini della salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, in tutte le zone di rispetto previste a tutela dei punti di captazione o derivazione, di salvaguardia, riferite alle acque superficiali, sotterranee, di falda o di pozzo da destinarsi al consumo umano come individuate dalla normativa vigente.

La dispersione in aree demaniali o soggette a particolari forme di tutela avviene secondo le modalità prescritte dall'autorità amministrativa competente.

5. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74-75-76-77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune

6. La dispersione, autorizzata nel rispetto delle modalità di cui sopra, deve essere effettuata nel Comune di Maltignano. Se viene richiesta la dispersione in un altro Comune, la cui normativa prevede che l'autorizzazione sia rilasciata dal Comune di decesso, l'autorizzazione può essere concessa previa acquisizione di Nulla osta del comune interessato in cui siano indicate le modalità operative ed i limiti che dovranno essere rispettati nel procedere alla dispersione.

7. In attesa di essere disperse, le ceneri saranno depositate temporaneamente e gratuitamente presso il Cimitero Comunale. In ogni caso la dispersione delle ceneri deve avvenire entro 60 giorni dalla consegna dell'urna cineraria.

8. La dispersione delle ceneri dovrà essere eseguita dalla persona indicata nella disposizione testamentaria, nella dichiarazione autografa, o nei documenti relativi alla iscrizione alla associazione di cremazione. In mancanza di tale indicazione, la dispersione sarà effettuata dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione avente per fine statutario quello della cremazione

dei cadaveri dei propri associati, cui il defunto risultava iscritto, in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune.

9. Le ceneri già tumulate o affidate ai familiari possono essere disperse secondo le modalità di cui sopra; non è consentita la dispersione delle ceneri risultanti da cremazione di resti mortali.
10. Le autorizzazioni alla dispersione sono annotate in apposito registro conservato presso l'Ufficio dello Stato Civile e dei Servizi Cimiteriali nel quale sono indicate le generalità del defunto, le generalità del soggetto autorizzato alla dispersione delle ceneri, nonché il luogo e la data dell'operazione di dispersione.
11. Entro dieci giorni dalla dispersione, chi l'ha effettuata deve comunicare all'USC che l'ha autorizzata l'avvenuta dispersione, nei modi e nei luoghi previsti, assumendosene la responsabilità. Dell'avvenuta dispersione, di cui può essere redatto, eventualmente, anche apposito processo verbale, verrà effettuata apposita annotazione nel registro.
12. La dispersione delle ceneri non autorizzata, o attuata in modo differente rispetto alla volontà del de cuius, costituisce reato ai sensi dell'art. 411 del Codice Penale.

DI DARE MANDATO all'Ufficio dello Stato Civile di predisporre la relativa modulistica e di stabilire le modalità di acquisizione ed annotazione della documentazione inerente la dispersione delle ceneri;

DI CONFERMARE, per quanto concerne l'autorizzazione all'affidamento e conservazione dell'urna cineraria, la procedura già adottata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 27/09/2013;

DI STABILIRE, analogamente a quanto previsto per l'ipotesi già regolamentata con la citata Deliberazione di Giunta Comunale n° 74/2013, che ad oggi non debba essere applicata alcuna tariffa per l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri nel territorio comunale, in natura o in aree private.

Successivamente,

Stante l'urgenza di provvedere in considerazione delle richieste già pervenute;

Con votazione unanime resa nei modi di legge

DELIBERA

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs. n° 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CAROPRESO LUIGI

IL SINDACO

F.to FALCIONI ARMANDO

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi 08-03-2021 la pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* per quindici giorni consecutivi [n° 170 Reg. Pubblicazioni].

Comunicata ai capigruppo consiliari con lettera prot. 2162 del 08-03-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CAROPRESO LUIGI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 25-02-2021 in quanto:

sono trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* (art.134, 3° c., TUEL)
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° c., TUEL).

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. CAROPRESO LUIGI

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune dal 08-03-2021 al 23-03-2021 e che contro di essa non sono pervenute opposizioni o ricorsi.

Maltignano, li 24-03-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. CAROPRESO LUIGI

	<p>La presente copia è conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.</p> <p>MALTIGNANO, li 08-03-2021</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Luigi Caropreso</p>
--	---